

Regolamento interno Dottorato di Ricerca in "Diritto dell'Unione Europea e ordinamenti nazionali"

Proposta approvata dal collegio Docenti in data 29 ottobre 2013

Approvato con delibera del Senato accademico del _____, su parere positivo del collegio IUSS fornito in data _____.

INDICE

1. Premessa
2. Definizioni
3. Obiettivi specifici
4. *Curricula* del Dottorato di Ricerca
5. Lingua
6. Organi del Dottorato di Ricerca
7. Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca
8. Coordinatore del Dottorato di Ricerca
9. Giunta di Dottorato
10. Tutor
11. Organizzazione del corso di Dottorato di Ricerca
12. Attività formative istituzionali
13. Co-tutela Internazionale di Tesi
14. Manifesto degli Studi
15. Requisiti di ammissione
16. Modalità di selezione
17. Diritti e doveri dei dottorandi
18. Conseguimento del titolo
19. Modifica delle norme attuative
20. Norma di rinvio

Art. 1 - Premessa

Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. rep. 16380/2013 e succ. modificazioni, ed ai fini della attivazione del Dottorato di Ricerca in "Diritto dell'Unione Europea e ordinamenti nazionali", è adottato il presente regolamento che disciplina gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna ed i diritti e doveri dei dottorandi del medesimo dottorato di ricerca.

Art. 2 - Definizioni

Nel seguito si intende:

- per Dottorato: il Dottorato di Ricerca in "Diritto dell'Unione Europea e ordinamenti nazionali" dell'Università degli Studi di Ferrara;
- per Regolamento di Dottorato: il Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Ferrara, emanato con D.R. rep. 16380/2013 e succ. modificazioni, disponibile alla pagina Web "Norme e Regolamenti" dell'Università di Ferrara.

Art. 3 - Obiettivi specifici

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Dottorato di Ricerca in "Diritto dell'Unione Europea e ordinamenti nazionali" oltre che le regole per i dottorandi che lo frequentano, in conformità con il vigente Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca.

Oltre agli obiettivi generali, il Dottorato di Ricerca si propone di fornire a studenti capaci e motivati una qualificata preparazione in tutti i principali settori del Diritto dell'Unione europea così come dei settori del diritto interno coinvolti nel processo di europeizzazione.

Quanto agli obiettivi formativi del Dottorato di Ricerca, scopo principale del dottorato – che afferisce esclusivamente all'area 12 (Scienze giuridiche) – è quello di formare un giurista pienamente padrone delle complesse tematiche correlate al processo di integrazione europea.

Con specifico riguardo agli ambiti scientifici di riferimento, il primo curriculum abbraccia i settori concorsuali 12/C1, 12/E1, 12/G1, 12/G2, mentre il secondo curriculum i settori concorsuali 12/A1, 12/E2, 12/E3, 12/B2, 12/D1, 12/D2, 12/E1 (limitatamente al diritto internazionale privato).

Art. 4 - *Curricula* del Dottorato di Ricerca

Nell'ambito del corso di Dottorato di Ricerca in "Diritto dell'Unione Europea e ordinamenti nazionali" sono attivati i seguenti *curricula*, accreditati secondo quanto previsto all'art. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca:

a. Curriculum "Fonti, istituzioni e tutela dei diritti fondamentali".

Il curriculum riguarda le seguenti aree scientifiche caratterizzanti:

Profili generali dell'integrazione europea; Diritto costituzionale, integrazione europea, tutela dei diritti; Integrazione penale europea; Processo penale e integrazione europea.

Gli obiettivi formativi sono:

La formazione di un giurista esperto nei problemi generali dell'europeizzazione del diritto, specializzato nelle problematiche correlate di volta in volta ai profili istituzionali della costruzione europea, ovvero ai problemi di ordine costituzionale connessi ai rapporti tra

ordinamenti nazionali, sopranazionali e internazionale con particolare attenzione alla tutela dei diritti, ovvero ai molteplici temi relativi alla integrazione penale europea in ambito sostanziale o processuale.

b. Curriculum “Le politiche dell’Unione Europea”

Il curriculum riguarda le seguenti aree scientifiche caratterizzanti:

Mercato interno e ravvicinamento delle legislazioni nazionali; Agricoltura, pesca e alimenti; Protezione dei consumatori e diritto privato delle obbligazioni e dei contratti; Concorrenza; Politica dei trasporti; Cooperazione giudiziaria in materia civile; Disposizioni fiscali; Occupazione e politica sociale; Ambiente e energia; Politica commerciale comune.

Gli obiettivi formativi sono:

Approfondire i temi afferenti alle singole politiche dell’Unione che trovano espressione in principi e norme dell’Unione o vincolanti per l’Unione – immediatamente efficaci nei sistemi giuridici nazionali ovvero da attuarsi tramite atti legislativi o esecutivi adottati dall’Unione conformemente alle sue competenze e dagli Stati membri nell’ambito dell’attuazione del diritto dell’Unione – nonché sulle relative norme interne di attuazione.

Art. 5 – Lingua

È lingua ufficiale del corso l’italiano. Peraltro, il sito web del dottorato ha una versione in italiano e una in inglese. Potranno essere svolti, oltre che in lingua italiana, in lingua francese, inglese, spagnola e tedesca taluni seminari e corsi, nonché gli esami per studenti stranieri e le tesi di Dottorato (previo accordo col tutor).

Art. 6 - Organi del Dottorato di Ricerca

Sono organi del Dottorato di Ricerca:

- il collegio dei Docenti;
- il coordinatore del Dottorato di Ricerca;
- la giunta.

Art. 7 - Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca

Al collegio Docenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del regolamento in materia di Dottorato di ricerca dell’Università di Ferrara in merito alla composizione e ai compiti.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, l’ammissione al collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali" avviene previa manifestazione di interesse della persona da ammettere, o previo invito formulato dal Collegio, ed è subordinata alla presentazione di un curriculum scientifico che verrà valutato dal collegio stesso e che dovrà dimostrare una produzione scientifica dell’ultimo quinquennio in linea con i criteri previsti dal nucleo di valutazione di ateneo e/o dall’ANVUR per l’accreditamento dei corsi, nonché una padronanza delle problematiche fondamentali correlate al processo di europeizzazione del diritto. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, previo parere favorevole della maggioranza dei membri del curriculum di destinazione del candidato.

I compiti del collegio dei Docenti consistono nel:

1. Definire e organizzare le attività formative del corso.
2. Nominare una giunta di dottorato composta da almeno un rappresentante per ogni curriculum del corso espressamente accreditato, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 9 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
3. Formulare annualmente proposte di attività comuni a più corsi di dottorato di ricerca al Consiglio IUSS.
4. Proporre al Rettore la composizione delle commissioni per le selezioni per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca e per gli esami finali. Il Rettore provvede alle relative nomine con proprio decreto.
5. Assegnare ad inizio corso, ad ogni dottorando, un tutor e un tema di ricerca. Il tutor seguirà il dottorando nell'attività di ricerca e informerà il collegio in caso di eventuali problemi o esigenze relative alla stessa ricerca. Il tutor pianifica, insieme al dottorando l'attività annuale di quest'ultimo.
6. Verificare annualmente l'attività dei dottorandi, adottando adeguate forme di monitoraggio e in particolare:
 1. il piano scientifico-didattico del dottorando;
 2. le relazioni scritte e quella di medio termine;
 3. la tesi finale;
 Il collegio, a seguito delle verifiche sopra citate, decide in merito all'ammissione all'anno successivo.
7. Predisporre una tabella di attribuzione dei crediti alle attività formative e didattiche.
8. Autorizzare l'attività di ricerca all'estero dei dottorandi.
9. Fornire parere in merito a proposte di stipula di convenzioni dirette all'internazionalizzazione del dottorato quali, in particolare, le convenzioni di cotutela internazionale di tesi dei dottorandi e le convenzioni per l'attivazione di corsi convenzionati o consorziati con atenei ed enti stranieri.
10. Nominare annualmente almeno due valutatori esterni per le tesi di esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, per ogni candidato.

Fermo restando l'assolvimento di ogni altro obbligo, il collegio dei docenti si riunisce almeno due volte l'anno, rispettivamente per programmare il complesso delle attività e per verificarne l'attuazione. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati.

Il collegio è convocato dal coordinatore almeno sette giorni prima della seduta con comunicazione mediante posta elettronica. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.

Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del coordinatore.

Delle riunioni del collegio è redatto verbale che verrà trasmesso agli uffici amministrativi competenti entro e non oltre 7 giorni dall'approvazione dello stesso.

Fatta eccezione per dette due riunioni, è data facoltà al collegio di riunirsi telematicamente. Per la validità delle sedute telematiche è necessario che siano rispettate le seguenti modalità:

- a) la convocazione deve specificare la natura telematica della riunione e la sua durata con orario di inizio e di fine;
- b) le mail di risposta, per essere valide, debbono provenire dagli account istituzionali dell'Ateneo per i docenti dell'Università e da account precedentemente comunicati per gli altri componenti;
- c) l'assenza è considerata giustificata se la mail è inviata prima dell'ora di inizio della seduta come indicato nella convocazione di cui alla lett. a);
- d) al fine del computo dei presenti, si considerano solo i componenti che inviino una mail di risposta; chi non risponde è considerato assente;
- e) le mail di risposta contenenti discussioni o votazioni sui punti all'ordine del giorno devono pervenire entro l'orario di chiusura indicato nella convocazione ai sensi della lett. a); se pervengono al di fuori del suddetto orario non sono prese in considerazione;

f) il verbale della riunione deve specificare la natura telematica della riunione, l'orario di inizio e di fine indicato nella convocazione ai sensi della lett. a), i presenti, gli assenti e gli assenti giustificati.

Il collegio svolge tutte le funzioni previste dal Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca e dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, cui si fa rinvio.

Art. 8 - Coordinatore del Dottorato di Ricerca

Il coordinatore del Dottorato di Ricerca svolge i compiti stabiliti all'art. 6 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, cui si fa rinvio.

Il coordinatore, inoltre:

- a) riceve annualmente le relazioni in merito all'attività svolta da parte dei dottorandi e convoca il collegio dei docenti per le valutazioni di tale attività;
- b) cura la raccolta delle tesi dei candidati al conseguimento del titolo e la successiva trasmissione ai valutatori;
- c) riceve i giudizi dei valutatori che devono essere trasmessi al dottorando e all'ufficio dottorato di ricerca;
- d) può indicare un vice-coordinatore, in casi di impedimento o assenza, che verrà nominato con Decreto Rettorale.

Il coordinatore dura in carica tre anni.

Art. 9 – Giunta di Dottorato

Vista la presenza di curricula accreditati all'interno del corso di dottorato di ricerca in "Diritto dell'Unione Europea e ordinamenti nazionali", la giunta del dottorato collaborerà per la gestione e l'organizzazione delle attività comuni del corso, in accordo con il coordinatore e con il collegio docenti.

La giunta è formata dal coordinatore del corso e da non più di tre docenti per ogni curriculum, scelti dal coordinatore tra i componenti del collegio.

Art. 10 – Tutor

A ciascun candidato ammesso a frequentare il corso viene assegnato, entro il primo semestre di corso, un docente supervisore, tutor, facente parte del collegio dei docenti.

A seguito di una motivata richiesta del dottorando, il collegio può autorizzare la scelta di un tutor esterno. In questo ultimo caso il collegio individua un membro del collegio stesso che figuri come referente scientifico durante il periodo della tesi.

Il tutor è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Dottorato di ricerca e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale.

Il tutor definisce con lo studente gli argomenti specifici di ricerca e, successivamente, della tesi e garantisce la qualità del suo lavoro.

Il collegio può revocare l'incarico al tutor che non ottemperi a tali obblighi.

È prevista la possibilità di nominare tra i membri del collegio un co-tutor, con il compito di collaborare con il tutor allo svolgimento delle sue funzioni, coadiuvandone i compiti con l'apporto di ulteriori conoscenze scientifiche o tecnologiche. Al co-tutor sono estesi diritti ed obblighi del tutor.

Art. 11 - Organizzazione del corso di Dottorato di Ricerca

All'inizio di ciascun anno il dottorando presenta al collegio un piano scientifico-didattico individuale relativo alle attività formative e di ricerca previste per quell'anno, comprensivo dei corsi e/o della attività formative identificate di concerto con il tutor fra quelli attivati appositamente per il corso di dottorato o fra quelli attivati presso i Dipartimenti dell'ateneo o altrove (scuole estive, scuole europee, workshops, etc.).

Il corso di Dottorato di Ricerca è suddiviso nei tre anni nel modo seguente.

I anno: è dedicato al completamento della formazione iniziata nella laurea specialistica, all'orientamento scientifico e all'acquisizione delle necessarie competenze specialistiche per sviluppare un adeguato progetto di ricerca, nonché all'inizio del lavoro di tesi.

Il dottorando deve, inoltre, partecipare alle attività didattiche e scientifiche organizzate dai gruppi di ricerca parte integrante del collegio Docenti o istituiti appositamente per il Dottorato. Deve inoltre partecipare a convegni e workshops di particolare rilevanza formativa e scientifica, inserendoli nel suo programma di studio.

II e III anno: sono dedicati principalmente al lavoro di ricerca inerente alla tesi. Il dottorando, partecipa regolarmente agli eventi scientifici nazionali e internazionali nel settore da lui scelto e in quelli affini giudicati utili per la sua formazione.

Entro la fine di ottobre di ogni anno accademico il dottorando deve consegnare al coordinatore una relazione scientifico-didattica concernente tutte le attività formative e di ricerca espletate; nello stesso termine deve inviare al tutor le parti della tesi eventualmente elaborate fino a quel momento. Le relazioni saranno valutate dal collegio che, dopo aver sentito il dottorando e il tutor con riguardo ai progressi nell'elaborazione della tesi, in caso di valutazione positiva provvederà all'attribuzione dei relativi crediti in base alla tabella di seguito riportata.

	Attività di formazione disciplinare	Attività di formazione interdisciplinare	Attività di ricerca	Criteri di attribuzione crediti
Primo anno (minimo 60 cfu)	Minimo 40 cfu.: conferenze, seminari, convegni, incontri, corsi, scuole estive e altre iniziative.	Entro il termine del secondo anno non meno di 20 cfu.	Minimo 10 cfu.: - partecipazione attiva (interventi, relazioni, conferenze) a convegni, seminari e altri eventi; - pubblicazioni scientifiche; - redazione (anche parziale) della tesi dottorale.	Attività di formazione disciplinare: - 2 cfu per singole conferenze; - 3 cfu per iniziative di mezza giornata; - 5 cfu per ogni giornata di studi, fino a un massimo di 20 crediti per singolo evento. Attività di ricerca: L'attribuzione di cfu relativi all'attività viene proposta dal tutor ed approvata dalla giunta.

Secondo anno (minimo 60 cfu)	Minimo 20 cfu.	Entro il termine del secondo anno non meno di 20 cfu.	Minimo 20 cfu.	Attività di formazione disciplinare: - 2 cfu per singole conferenze; - 3 cfu per iniziative di mezza giornata; - 5 cfu per ogni giornata di studi, fino a un massimo di 20 crediti per singolo evento. Attività di ricerca: l'attribuzione di cfu relativi all'attività viene proposta dal tutor ed approvata dalla giunta.
Terzo anno (minimo 60 cfu)	In questo anno non saranno attribuito crediti per attività interdisciplinare. Viceversa, a discrezione del dottorando, potrà essere svolta attività disciplinare attributiva di cfu. Per l'attività di ricerca il dottorando deve acquisire un minimo di 50 cfu.			

Per le attività non rientranti tra quelle indicate in tabella, il collegio ha la facoltà di attribuire sino a 20 crediti ogni anno. I crediti in questione potranno riguardare, in particolare, la partecipazione ad attività formative a carattere interdisciplinare ulteriori rispetto a quelle indicate nella tabella sopra riportata.

Gli eventuali crediti acquisiti in sovrannumero da parte del dottorando non possono essere utilizzati al fine del raggiungimento della soglia minima di cfu prevista per gli anni successivi.

Il collegio dei docenti, al termine di ogni anno di corso, dovrà valutare l'attività svolta dal dottorando e redigere una relazione scritta, formulando un parere sull'ammissione del dottorando all'anno successivo.

Nel caso di valutazione negativa, sarà facoltà del collegio dei Docenti deliberare sull'esclusione dal corso del dottorando o l'ammissione all'anno successivo sotto condizione, imponendo al dottorando la frequentazione di un percorso formativo, concordato con il collegio dei Docenti, con una verifica degli obiettivi raggiunti alla fine del mese di aprile dell'anno successivo.

Le relazioni, redatte dal collegio docenti, dovranno essere allegate, unitamente alla relazione finale del dottorando, alla documentazione ufficiale sulle attività svolte dai dottorandi, custodita presso l'ufficio dottorato di ricerca.

Alla fine del secondo anno, il dottorando dovrà inoltre depositare una relazione scritta (relazione di medio termine), in cui illustrerà al collegio dei docenti, e a eventuali altri studiosi interessati, l'avanzamento del proprio progetto di ricerca. Tale relazione dovrà essere altresì esposta dal candidato in forma orale in occasione della seconda riunione annuale del collegio. La valutazione positiva da parte del collegio dei docenti della relazione di medio termine è condizione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno del corso.

Al termine del terzo anno il dottorando deve consegnare al coordinatore una ulteriore relazione scritta sull'attività scientifica svolta, che, assieme al giudizio del tutor sulla tesi di dottorato, sarà utilizzata dal collegio per decidere riguardo alla autorizzazione alla trasmissione del lavoro di tesi ai valutatori esterni ai fini della ammissione del candidato all'esame finale, così come previsto dall'art. 20 del regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

I dottorandi sono incentivati a trascorrere periodi di formazione all'estero, anche di lunga durata, in università o altri centri di ricerca con cui il corso di dottorato abbia consolidati rapporti di collaborazione scientifica. In ogni caso, nell'arco del triennio di dottorato ciascun dottorando dovrà soggiornare per non meno di tre mesi nei suddetti centri di ricerca.

Art. 12 - Attività formative istituzionali

Il Dottorato di Ricerca offre annualmente una serie di attività formative presentate, all'inizio di ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.

Il Dottorato di Ricerca organizza inoltre per tutta la durata dell'anno accademico, seminari, incontri ed altri eventi formativi a cui ciascun dottorando è tenuto a partecipare, compatibilmente con l'affinità culturale del proprio percorso formativo.

Le attività formative, i seminari, gli incontri e gli eventi formativi organizzati dal Dottorato di ricerca si svolgeranno di regola nella sede di Rovigo del Dipartimento di giurisprudenza.

Entro il secondo anno di dottorato, tutti i dottorandi devono maturare 20 crediti per la partecipazione ad attività interdisciplinari, che mirano all'acquisizione di "Complementary Skills", scegliendo tra le seguenti attività da 5 crediti ciascuna:

- Lettorati di lingua inglese, francese, spagnola e tedesca (in alternativa, periodo di soggiorno all'estero in un centro di ricerca per non meno di sei mesi)
- Certificazioni linguistiche
- Corsi di italiano per stranieri
- Tecniche di comunicazione
- Tutela della proprietà intellettuale
- Trasferimento tecnologico
- Competenze informatiche
- Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento
- Sistemi e politiche di internazionalizzazione e di cooperazione internazionale

Durante ogni anno di corso, i dottorandi dovranno acquisire almeno 60 crediti complessivi, distribuiti conformemente alle indicazioni di cui alla tabella riportata all'art. 11.

Durante il primo anno tutti i dottorandi dovranno acquisire almeno 40 crediti di attività di formazione disciplinare prevista nell'ambito scientifico del curriculum di riferimento.

I crediti per le attività dottorali potranno essere ottenuti attraverso la partecipazione a conferenze, seminari e incontri svolti – sia presso l'Università di Ferrara sia presso Università italiane o straniere o altri centri di ricerca altamente qualificati – con la partecipazione di membri del collegio dei docenti ovvero di altri studiosi italiani e stranieri. L'attribuzione ai dottorandi di crediti in relazione ad attività formative svolte al di fuori delle iniziative interne al dottorato è subordinata all'approvazione del tutor e comunque avverrà nel rispetto di quanto stabilito al riguardo nel Manifesto degli studi.

I singoli dottorandi sono tenuti a presentare idonea certificazione delle attività seguite.

Art. 13 – Co-tutela internazionale di tesi

Il collegio docenti può approvare proposte di tesi in co-tutela, da attivarsi previa stipula di idonea convenzione, a seguito di interesse specifico del dottorando debitamente motivato e confermato dal tutor.

La cotutela di tesi di dottorato può essere attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso. Il collegio dei Docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione di una cotutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno di corso qualora sussistano particolari interessi scientifici.

Il percorso di cotutela richiede lo svolgimento di periodi di ricerca svolti in entrambi gli atenei partner, fermo restando che per i dottorandi iscritti presso l'Università di Ferrara il periodo di soggiorno presso l'ateneo straniero non potrà essere inferiore a sei mesi, eventualmente frazionabili previo accordo coi tutors. La tesi di dottorato, elaborata sotto la supervisione di due direttori di tesi, viene discussa in un'unica sede a fronte di una Commissione unica e paritaria, composta come disciplinato nell'accordo specifico di cotutela. Le tesi in cotutela potranno essere redatte in una delle lingue ufficiali dei Paesi ove gli atenei partner hanno sede, ma dovranno essere corredate da un'ampia sintesi redatta in una seconda lingua, scelta con l'accordo dei tutors.

La cotutela di tesi prevede il rilascio di un doppio titolo o di un titolo riconosciuto nei Paesi partner.

Art. 14 - Manifesto degli Studi

Prima dell'inizio dell'anno accademico il collegio dei Docenti approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito dell'Ateneo.

Il Manifesto, redatto annualmente, può contenere, in particolare:

- a) disposizioni relative all'offerta in materia di attività disciplinari, propedeutiche e/o integrative delle attività di ricerca;
- b) modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative all'estero;
- c) svolgimento delle verifiche di profitto;
- d) modalità di riconoscimento dei crediti acquisibili presso altre istituzioni universitarie e di ricerca, nazionali ed estere (incluse le scuole estive);
- e) indicazioni circa la possibilità di presentare eventuali curricula individuali.

Art. 15 - Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al Dottorato si richiede – oltre al possesso dei requisiti previsti all'art. 11 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicate nel bando di ammissione – che i candidati possiedano la laurea in giurisprudenza (sia essa del vecchio ordinamento, ovvero specialistica, ovvero magistrale) o titolo equipollente, conseguito all'estero.

Art. 16 - Modalità di selezione

1. L'accesso al Dottorato di Ricerca avviene tramite una procedura selettiva con valutazione comparativa basata su titoli e colloquio orale, in conformità con quanto previsto all'art. 13 del regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca. I titoli valutabili, il relativo punteggio e le modalità di valutazione saranno definite annualmente e rese note attraverso il Bando

concorsuale. Nel medesimo bando potranno essere individuati vincoli di destinazione delle borse finanziate da soggetti esterni a particolari progetti di ricerca.

2. La Commissione Giudicatrice per l'accesso al Dottorato di Ricerca, è designata dal collegio dei Docenti e nominata dal Rettore.

3. La composizione della Commissione esaminatrice e i criteri per la formulazione delle graduatorie di ammissione sono quelle previste dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca e rese note attraverso il Bando concorsuale.

Art. 17 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attività del Dottorato di Ricerca e di assolvere continuativamente i propri compiti di studio e di ricerca, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca. I dottorandi con borsa finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo hanno l'obbligo di garantire almeno una giornata settimanale di presenza, o in alternativa due mezza giornate, presso la sede di Rovigo.

2. Le borse di studio del Dottorato di Ricerca, finanziate da enti esterni, che prevedano lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività, pena la decadenza della borsa.

3. È consentita, previa autorizzazione del collegio dei Docenti, una limitata attività didattica sussidiaria e integrativa, che in ogni caso deve essere tale da non compromettere l'attività di formazione alla ricerca prevista per i dottorandi, e comunque non superiore alle 40 ore annue.

4. Così come previsto dall'art. 17 comma 1 del Regolamento di Ateneo, salvo quanto disposto dall'art. 7 ("Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione, dottorato in cooperazione allo sviluppo") e dall'art. 9 ("Raccordo fra corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche") del Regolamento di Ateneo, l'iscrizione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno ed è comunque incompatibile con attività lavorativa a tempo pieno. Il collegio dei docenti potrà comunque autorizzare lo svolgimento di attività lavorative, purché tali attività non incidano sugli obblighi didattici e di ricerca previsti.

Art. 18 - Conseguimento del titolo

Le modalità di redazione della tesi, nomina della commissione giudicatrice e svolgimento dell'esame finale, sono regolati nel capo VI del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

Art. 19 - Modifica delle norme attuative

Ogni modifica del presente regolamento deve essere proposta dal collegio docenti e approvata dal Senato Accademico sentito il Consiglio dello IUSS Ferrara 1391 ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo di Ateneo.

Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente menzionato nel presente regolamento, vale quanto stabilito dalle vigenti normative nazionali di riferimento e dal Regolamento di Ateneo.